



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

COMITATO DI SORVEGLIANZA PR FESR 2021-2027

Milano, 29 settembre 2022

Approvazione del Regolamento Interno
del Comitato di Sorveglianza
A CURA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

Art. 1 – COMPOSIZIONE

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ovvero dall'Autorità di gestione.

Ciascun membro del Comitato, secondo il dettato regolamentare, ha diritto di voto.

I membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, sono riportati in allegato 1 e sono distinti tra:

- componenti con diritto di voto, chiamati ad esaminare e approvare quanto previsto dalle norme comunitarie per i CdS;
- altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo di invitati permanenti, quali ad esempio il rappresentante della Commissione Europea, il Valutatore Indipendente o il rappresentante della Struttura Delegazione Bruxelles;
- invitati occasionali rappresentanti delle esigenze che caratterizzano aspetti specifici del PR FESR quali, ad esempio, i rappresentanti dei Comuni titolari delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, i membri delle comunità energetiche, le associazioni di rappresentanza delle comunità energetiche, le Associazioni Imprenditoriali dell'agricoltura presenti al Patto per lo Sviluppo.

[segue: 1/2]

Art. 1 – COMPOSIZIONE

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato, dandone comunicazione scritta.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori/beneficiari di progetti cofinanziati dai Programmi, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

Sarà comunque richiesta a tutti i componenti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dal ruolo di attuatori/beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

L'elenco dei membri del Comitato, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 39.1 e 49.1, è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web.

[segue: 2/2]



Art. 2 – COMPITI

Il Comitato valuta l'attuazione dei programmi e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. Alla luce delle previsioni del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare all'art. 40, il Comitato assolve ai seguenti compiti:

Esamina:

- a)** i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b)** tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c)** il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d)** gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- e)** i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f)** l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g)** i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h)** il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i)** i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
- j)** le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso

[segue 1/2]

Art. 2 – COMPITI

Esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- b) le relazioni annuali e finale in materia di performance del programma;
- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione.

Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in ordine agli adempimenti per il sostegno all'attività del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione:

- fornisce tempestivamente al Comitato di Sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

[segue 2/2]

Art. 2bis – CONDIZIONI ABILITANTI

Con riferimento alla composizione del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 1 e al punto h) dell'art. 2, in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si specifica quanto segue:

a) Carta dei diritti fondamentali:

i. l'Autorità di gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n.1060/2011, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive;

ii. Il punto di contatto dedicato istituito dall'Autorità di gestione parteciperà al Comitato di Sorveglianza. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano attuate misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

[segue 1/2]

Art. 2bis – CONDIZIONI ABILITANTI

- b) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:
- i. qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
 - ii. l'Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2014-2020 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

[segue 2/2]

Art. 3 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

Le riunioni si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. Può essere previsto lo svolgimento delle riunioni anche in via telematica.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea e del partenariato. Inoltre, sempre su iniziativa del Presidente, al fine di ottimizzare il contributo e le sinergie tra le diverse componenti rappresentate, il Comitato può essere convocato per affrontare temi ed argomenti specifici che coinvolgano parte dei componenti del Comitato stesso, che siano competenti nella materia o tema trattato e/o siano portatori di interessi in un particolare ambito. Per le medesime finalità, sono istituiti, ove necessario, tavoli tecnici su specifiche tematiche trasversali e/o approcci di intervento, prevedendo forme di coinvolgimento degli stakeholders rilevanti.

Su iniziativa dei Presidenti del Comitato FSE e del Comitato FESR, possono essere convocate riunioni congiunte per affrontare temi ed argomenti trasversali che coinvolgano componenti dei Comitati, che siano competenti nella materia o tema trattato e/o siano portatori di interessi nel particolare ambito che si intende affrontare in modo unitario e trasversale.

Art. 4 – ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno:

- almeno due settimane prima (10 giorni lavorativi) della prima seduta di insediamento,
- almeno tre settimane prima (15 giorni lavorativi) delle sedute successive.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmesso per posta elettronica o reso disponibile tramite siti web dedicati almeno due settimane prima (10 giorni lavorativi) della riunione.

Analogamente i membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla segreteria tecnica di cui al successivo art. 8 almeno due settimane (10 giorni lavorativi) prima della riunione per consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del Comitato.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun membro ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso e, ove non possibile, con voto favorevole da parte di almeno la metà più uno dei componenti presenti al momento della discussione della deliberazione in questione. In caso di votazione ciascun componente del Comitato si esprime per voto palese, dichiarandosi a favore, contro o astenendosi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva (ad es., se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento).

Art. 6 – VERBALI

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e illustrata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.

I verbali sono trasmessi ai membri del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni o proposte emendative entro dieci giorni lavorativi dalla data di inoltro del documento. Le osservazioni sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato alla casella mail comitatosorveglianzaFESR20142020@regione.lombardia.it.

In caso di osservazioni o proposte emendative il verbale, nuovamente inoltrato con le modifiche suggerite dai membri, si intende approvato qualora non pervengano ulteriori osservazioni entro i dieci giorni lavorativi successivi.

Art. 7 – CONSULTAZIONI PER ISCRITTO

In caso di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato. I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti. Tale termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi ove si rilevi specifica urgenza da motivare puntualmente nell'ambito della nota di avvio della procedura.

La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso della maggioranza dei componenti con diritto di voto. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto di voto vale quale assenso.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Art. 8 – SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica in capo all'AdG. La segreteria organizza ed istruisce le riunioni del Comitato, formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i membri, allegando la documentazione necessaria, predispone la proposta di verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai membri del Comitato, nonché la documentazione necessaria per l'aggiornamento del sito dedicato alle attività del Comitato.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è il seguente:

comitatosorveglianzaFESR2127@regione.lombardia.it

Art. 9 – PROCEDURA DI MODIFICA DEL PR

L'Autorità di gestione del PR FESR sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del PR, ai fini del successivo inoltro, laddove previsto, alla Commissione Europea che, entro un termine di non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, assume la relativa decisione.



Art. 10 – TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Alla composizione del Comitato è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/1060.

Il Comitato garantisce una adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali approvati delle riunioni, i dati e le informazioni condivisi nel CdS saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione www.ue.regione.lombardia.it, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente predisposti.

Il responsabile della comunicazione del PR FESR sottopone periodicamente al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 11 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione di esecuzione del PR FESR del 1° agosto 2022 C(2022) 5671 per il periodo 2021-2027 e le norme del Reg. (UE) n. 2021/1060, del Reg. (UE) n. 2021/1058, nonché dalle pertinenti disposizioni di cui ai Regolamenti delegati e di esecuzione relativi alla programmazione dei fondi SIE 2021-2027.



Allegato 1

Artt. 38-39-40 del Regolamento UE 1060/2021	
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021 - 2027	
COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO	
RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI	
a) Regione Lombardia	1. Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in qualità di Presidente
	2. Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027
	3. Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027
	4. Autorità di Gestione del PSR FEASR
	5. Autorità Ambientale
	6. Autorità di Gestione Programma di Cooperazione Interreg Italia – Svizzera 2021-2027
	7. Autorità per la parità di genere/pari opportunità
	8. Coordinamento Gruppo di Lavoro PNRR
	9. Autorità di Gestione POC Lombardia
	10. Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione
	11. Responsabili di Asse PR FESR 2021-2027
	12. Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea
	13. Organismi intermedi
b) Stato	14. Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.)
	15. Agenzia per la Coesione Territoriale
	16. Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
	17. Autorità di Gestione dei Programmi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo

Allegato 1

RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITA' LOCALI E ALTRE AUTORITA' COMPETENTI	
Autorità cittadine e altre Autorità pubbliche competenti	18. Università Lombarde
	19. Città Metropolitana di Milano
	20. ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
	21. UPL Unione Province Lombarde
	22. UNCEM Unione nazionale comuni comunità enti montani di Lombardia
	23. Unioncamere Lombardia
	24. CAL Consiglio Autonomie Locali
	25. Fondazione Fiera Milano
PARTI ECONOMICHE E SOCIALI	
Associazioni di categoria	26. Associazioni Imprenditoriali dell'Industria presenti al Patto per lo Sviluppo
	27. Associazioni Imprenditoriali del Commercio presenti al Patto per lo Sviluppo
	28. Associazioni Imprenditoriali dell'Artigianato presenti al Patto per lo Sviluppo
	29. Associazioni Imprenditoriali della Cooperazione presenti al Patto per lo Sviluppo
	30. Associazione di rappresentanza del settore bancario presente al Patto per lo Sviluppo
	31. Associazioni imprenditoriali delle libere Professioni e dei servizi al Lavoro presenti al Patto per lo sviluppo
Organizzazioni Sindacali	32. Organizzazioni più rappresentative promotrici del Patto per lo Sviluppo
ORGANI CHE RAPPRESENTANO LA SOCIETÀ CIVILE, IN PARTICOLARE PARTNER AMBIENTALI	
Terzo settore	33. Rappresentati di interessi afferenti ai temi ambientali

Allegato 1

INVITATI PERMANENTI

- | |
|---|
| 1. Commissione Europea Dg Regio - Unità Italia e Malta |
| 2. Autorità di Certificazione |
| 3. Autorità di Audit |
| 4. Valutatore Indipendente |
| 5. Responsabile della Struttura Delegazione Bruxelles |
| 6. Punto di contatto per l'applicazione e l'attuazione della carta dei diritti fondamentali dell'UE |